

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2794 del 31/05/2017   |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - Società M.G.I.B. srl con sede legale ed impianto in comune di Mesola loc. Bosco Mesola (FE) - Istanza presentata al SUAP il 29/12/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di depurazione, cernita, confezionamento e vendita di molluschi bivalvi. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-2885 del 31/05/2017  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara   |
| Dirigente adottante         | PAOLA MAGRI   |

Questo giorno trentuno MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 1581/2017/GV/CT*

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Società **M.GI.B. srl** con sede legale ed impianto in comune di Mesola (FE), via dell'Artigianato n. 20, loc. Bosco Mesola - Istanza presentata al SUAP del Comune di Mesola in data 29/12/2016 Prot. n. 15359. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di depurazione, cernita, confezionamento e vendita di molluschi bivalvi.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 29/12/2016, presentata al SUAP del Comune di Mesola prot. n. 15359, (trasmessa dal SUAP ad Arpae in data 4/01/2017, assunta al PGFE/2017/79), dalla società **M.GI.B. srl**, nella persona di Marco De Agostini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto in comune di Mesola (FE), loc. Bosco Mesola, via dell'Artigianato n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che trattasi di attività di depurazione, cernita, confezionamento e vendita di molluschi bivalvi;
- Considerato che l'istanza in oggetto è stata presentata dalla società per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (denominato "S" in planimetria), derivante dall'attività di depurazione, lavorazione dei prodotti ittici, in acque superficiali ("Scolo Ribaldesa"), e per il rilascio dell'autorizzazione di scarichi di acque reflue industriali (scarico "S3" in planimetria) in pubblica fognatura;
- Vista la richiesta di integrazioni di questa Struttura, inviata al SUAP in data 25/01/2017 con PGFE/2017/715;

- Vista la richiesta di integrazioni relative alla matrice rumore da parte del Comune di Mesola alla ditta in data 3/03/2017;
- Vista la richiesta della ditta di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste;
- Vista la nota del Comune di Mesola del 3/03/2017, di concessione di della proroga di cui sopra;
- Viste le integrazioni trasmesse dalla società al SUAP e trasmesse dal SUAP ad Arpae assunte al PGFE/2017/3636 del 31/03/2017;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 6848 del 20/04/2017, assunta al PGFE/2017/4600 del 21/04/2017, di trasmissione del parere favorevole ai fini idraulici;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Mesola assunta al PGFE/2017/5774 del 18/05/2017, di trasmissione del parere relativo allo scarico denominato S3 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, conforme al parere del CADF spa prot. 2017/0011374 del 16/05/2017;
- Visto il parere del Comune di Mesola del 24/05/2017, relativo all'impatto acustico, assunto al PGFE/2017/6094 del 25/05/2017;
- Considerato che lo scarico indicato in planimetria con la lettera "S1" è uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e pertanto è sempre ammesso;
- Considerato che lo scarico indicato in planimetria con la lettera "S2" è uno scarico di acque meteoriche di dilavamento derivanti da aree di transito e manovra automezzi e non è soggetta ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province , sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Viste:

- la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **A D O T T A**

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Mesola alla società M.GI.B. srl, nella persona del Legale Rappresentante Marco De

Agostini, con sede legale ed impianto in Comune di Mesola (FE), via dell'Artigianato n. 20, CF 01369160385, per attività di depurazione, cernita, confezionamento e vendita di molluschi bivalvi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo Ambientale</b>  | <b>Ente Competente</b> |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| <b>Acqua</b>                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | <b>Arpae</b>           |
| <b>Acqua</b>                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | <b>Comune</b>          |
| <b>Rumore</b>                         | <i>Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11</i>   | <b>Comune</b>          |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO CONSORZIALE - "SCOLO RIBALDESA NORD"**

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato con la lettera "S" nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;

3. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione degli stessi;
4. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
5. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
6. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
7. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
8. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Si ricorda inoltre che in caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possano comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae di Ferrara e al Comune di Mesola.

**B) SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO "SEPARATO, LA NERA SERVITA DA DEPURATORE", DI VIA DELL'ARTIGIANATO**

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato con la lettera "S3" nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";
2. Lo scarico delle acque reflue industriali, di cui al punto precedente, nel pozzetto assunto a punto di campionamento, deve rispettare i limiti di accettabilità, **allegato "C"** al presente atto;

3. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati;
4. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura, nella fognatura ricettrice;
5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
6. La ditta ha l'obbligo di denunciare al CADF Spa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura;

A CADF spa ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

### **C) RUMORE**

- 1) dovranno essere realizzati, entro 90 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP, i sistemi di mitigazione e di riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente, già proposti nella Valutazione di Impatto Acustico, allegata all'istanza e successivamente integrata;
- 2) dovrà essere prodotto al Comune di Mesola e ad Arpae, a conclusione dei lavori di mitigazione, un collaudo acustico atto a dimostrare l'efficacia delle soluzioni adottate per il rientro nei limiti normativi;

- 3) dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- 4) l'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose), o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva dell'incremento della viabilità, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- 5) per le fasi di carico/scarico, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Mesola.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Mesola e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**